F.I.A.V.
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI AVICOLE
Associata a: Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

ORDINE dei GIUDICI FIAV
REGOLAMENTO UFFICIALE

(Approvato a Casatenovo (LC) il 28 febbraio 1996;
Modifiche approvate a S. Felice sul Panaro (MO) il 23 maggio 1999, a Reggio Emilia il 28 settembre 2003, a Palazzo Canevese il 08 luglio 2007, a Fornovo il 22 dicembre 2007,
a Bassano del Grappa il 05 dicembre 2010, a Erba il 10 luglio 2011,a Piacenza il 04 marzo 2012, a Ponzano Veneto il 28 settembre 2014, a Reggio Emilia il 12 febbraio 2017, a Reggio Emilia il 17 Marzo 2018)

Capitolo I -DEFINIZIONE E SCOPI

art. 1

L'Ordine dei Giudici (O.d.G.) è organo tecnico della Federazione Italiana delle Associazioni Avicole - FIAV che riunisce allevatori a cui è stata riconosciuta l'idoneità a giudicare i soggetti esposti in manifestazioni ufficiali secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'O.d.G. provvede alla nomina, alla decadenza, all'operato, nonché alla tutela dell'interesse dei Giudici nell'esercizio delle funzioni loro affidate. Modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giudici (C.D.O.d.G.) e ratificate entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo Federale (C.D.F.). L'impugnazione di una delibera da parte del C.D.F. deve essere comunicata entro tale termine al C.D.O.d.G.

art. 2

Organi dell'O.d.G. sono:

a) l'Assemblea dei Giudici;
b) il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Giudici.

art. 3

L'Assemblea dei Giudici è costituita da tutti i Giudici iscritti all'Albo. Essa è convocata dal Presidente dell'Ordine o su delibera del C.D.O.d.G. almeno una volta all'anno, preferibilmente prima dell'Assemblea Generale della Federazione, per l'approvazione del programma di gestione annuale dell'O.d.G., la convocazione dovrà avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera raccomandata , telegramma, fax, e-mail). L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto; le delibere avvengono a maggioranza dei presenti.
Nello specifico dell'Assemblea elettiva è necessaria la presenza e/o il voto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno di almeno un terzo degli aventi diritto. Nel caso di votazione tramite raccomandata è necessario che questa arrivi alla sede dell'O.D.G. almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea e contenghi in forma anonima la busta e la scheda di votazione.

art. 4

I Giudici federali sono quelli iscritti all'Albo O.d.G. federale e si suddividono in giudici e in giudici parziali . Il giudice è colui che ha ottenuto l'abilitazione a giudicare tutte le razze previste dallo standard italiano , il giudice parziale è colui che ha ottenuto l'abilitazione a giudicare almeno 1 (uno) gruppo di razze come descritto all'art.16 del presente regolamento. La nomina a Giudice o a giudice parziale e la

conseguente iscrizione si ottiene attraverso un esame di idoneità effettuato secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ai Giudici e ai giudici parziali viene riconosciuto un rimborso spese deliberato dal C.D.F.. Tali delibere verranno comunicate alle Associazioni federate ed ai Giudici stessi, tramite forma scritta (lettera, fax, e-mail) dalla segreteria del C.D.F.
Il mancato rinnovo della quota sociale entro la data del 28 Febbraio di ogni anno comporta l'automatica cancellazione del Giudice dall'Albo, è compito della Segreteria O.d.G. verificare presso la Federazione l'osservanza del suddetto requisito.
Ogni Giudice regolarmente iscritto all'albo ha diritto di richiedere al Presidente O.d.G. un periodo di congedo, per improrogabili motivi di famiglia, salute o lavoro, per un massimo di un anno. In tale periodo il Giudice è dispensato dall'attività di giudizio e dalla frequentazione dei corsi di aggiornamento.
La mancata partecipazione ad almeno un giudizio nell'arco dell'anno, senza giustificato motivo (vedi congedo, mancata convocazione o altri casi di forza maggiore), determina la cancellazione dall'albo dei Giudici Federali.

art. 5

Il C.D.O.d.G. è composto da un Presidente e da un Vice Presidente con funzioni di Segretario e da un numero massimo di Consiglieri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, pari a cinque. Il C.D.O.d.G. nella sua prima riunione elegge il Presidente, il quale nomina il Vice Presidente. Il C.D.O.d.G. resta in carica tre anni; i suoi membri possono essere rieletti. L'O.d.G. ha sede presso l'abitazione del Presidente.
Il C.D.O.d.G. è eletto dall'assemblea dell'Ordine dei Giudici come all'Articolo 3 del presente Regolamento. Ogni Giudice iscritto all'albo, che non abbia subito provvedimenti disciplinari a suo carico nei tre anni precedenti l'elezione, può avanzare la propria candidatura a Consigliere. L'elezione avviene per votazione segreta.

art. 6

Al C.D.O.d.G. spetta:
a) decidere i criteri generali di valutazione e di giudizio;
b) organizzare seminari di aggiornamento e fissare i criteri di ammissibilità per gli Allievi giudici, coordinare la ''Scuola Giudici'' e il ''Corso Giudici'', redigere entro il 30 novembre di ogni anno il programma annuale della scuola giudici relativo all'anno solare successivo;
c) deliberare l'iscrizione dei nuovi Giudici, la cancellazione dall'albo Federale e tutelare i loro diritti;
d) curare la disciplina dei Giudici e tutelare i loro diritti;
e) esaminare le segnalazioni pervenute su presunti errori di giudizio ed adottare i provvedimenti ritenuti necessari;
f) proporre al C.D.F. i provvedimenti disciplinari a carico dei Giudici che hanno violato lo Statuto, il Regolamento o che risultino, comunque, inadempienti ai loro doveri;
g) segnalare al C.D.F. le manchevolezze riscontrate nelle manifestazioni o nel trattamento riservato ai giudici.
h) Nominare la Commissione esaminatrice in occasione della sessione di esami per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale

Alle sedute del Consiglio Direttivo e all'Assemblea O.d.G. partecipa di diritto, senza possibilità di voto, il Presidente Federale o suo Delegato.

art. 7

Al Presidente O.d.G. spetta:
a) rappresentare l'O.d.G. nei confronti del C.D.F. e degli altri organi federali. Egli partecipa di diritto alle riunioni del C.D.F. con possibilità di parola, ma non di voto. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vice-Presidente;
b) convocare e presiedere l'Assemblea dei Giudici e il C.D.O.d.G.;
c) designare il Presidente di giuria alle manifestazioni federali e la giuria dei Campionati Italiani;
d) autorizzare i Giudici invitati a manifestazioni internazionali;
e) concedere ai Giudici Federali i periodi di congedo

art. 8

La carica di Consigliere dell'O.d.G. è incompatibile con le altre cariche federali eleggibili (membro del C.D.F. e Revisore dei Conti). Il Segretario dell'O.d.G., sovraintende le attività degli Allievi Giudici, cura la tenuta del Libro delle delibere, dell'Albo dei Giudici e del loro fascicolo personale.
In casi eccezionali l'O.d.G. può essere commissariato e la sua gestione, in via provvisoria, passa direttamente al C.D.F. che deciderà i modi e i tempi per la gestione straordinaria.
La decadenza dalla carica di Presidente avviene per dimissioni volontarie, decesso, sfiducia da parte dei due terzi dell'Assemblea O.d.G. con motivata mozione . Nel caso di decadenza del Presidente, entro 60 giorni il C.D.O.d.G. provvede alla rielezione di un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del triennio di mandato. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e la rielezione, la presidenza provvisoria spetta al Vice Presidente che svolgerà solamente l'ordinaria amministrazione.
In caso di dimissioni del Vice Presidente l'O.d.G. verrà commissariato.

Capitolo II - DESIGNAZIONE

art. 9

Sarà cura delle varie Associazioni contattare direttamente i Giudici necessari in base al numero di animali previsti a giudizio e secondo le modalità previste dal Regolamento mostre. I nominativi dei Giudici resosi disponibili dovranno essere trasmessi insieme al 'Regolamento' della mostra, al responsabile Mostre della FIAV almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
Il responsabile mostre, qualora ne sussisteranno i requisiti, approverà la manifestazione dandone comunicazione all'associazione interessata, alla Segreteria dell'Ordine dei Giudici e ai giudici segnalati. Nei confronti di questi ultimi la comunicazione ha valore di autorizzazione a giudicare, salvo diversa disposizione dell'O.D.G.
L'elenco aggiornato dei Giudici è disponibile sul sito internet della FIAV.
Il Giudice non potrà giudicare la razza o la 'categoria' in cui sono presenti eventuali soggetti di sua proprietà.

art. 10

In occasione dei Campionati Italiani di Avicoltura, alla data fissata dal C.D.F. tutti i Giudici effettivi dovranno essere a disposizione. La designazione dei Giudici spetta al Presidente O.d.G. che potrà scegliere, indicando anche giudici di altre Federazioni in ambito E.E. Il Giudice non può rifiutare la designazione se non per giustificati motivi; in questo caso dovrà darne immediata comunicazione al Presidente dell'O.D.G.
Ogni Giudice convocato ai Campionati Italiani è tenuto a redigere una relazione tecnica dettagliata sul giudizio espletato, da inviare entro 15 giorni dalla data del giudizio alla Segreteria O.d.G..

Capitolo III - GIUDIZIO

art. 11

I Giudici federali renderanno conto del loro operato direttamente all'O.d.G. e, in occasione di mostre internazionali, all'eventuale rappresentante FIAV. I Giudici sono tenuti alla fedele e scrupolosa osservanza dello Statuto federale. Devono conoscere le disposizioni emanate dall'O.d.G. e dalla FIAV relative ai criteri di valutazione e di giudizio. Devono conoscere il 'Regolamento Mostre' Federale. Devono costantemente aggiornarsi, frequentando i corsi di aggiornamento organizzati dall'O.d.G. e il forum internet istituito dalla Federazione. Devono giudicare in un giorno il numero di soggetti stabilito dal regolamento mostre, comunque mai superiore ad 80 (ottanta).

art. 12

Il Giudice nell’esercizio delle sue funzioni è equiparabile, ai fini federali, ad un Pubblico Ufficiale, e come tale sarà tutelato contro chiunque.
Giudici ed Allievi, come rappresentanti tecnici della FIAV, sono tenuti, in ogni occasione, ad un comportamento deontologicamente ineccepibile e alla scrupolosa osservanza dello Statuto e di tutti i Regolamenti federali. Eventuali inosservanze saranno valutate dall’O.d.G. e comunicate al C.D.F. che prenderà i provvedimenti del caso.

art. 13

I Giudici devono operare applicando i criteri di valutazione e giudizio approvati dalla FIAV. La distribuzione degli stampati ufficiali relativi al giudizio sarà fatta a cura della FIAV. Il giudizio va espresso sulla scheda di giudizio e valutazione ufficiale predisposta dalla FIAV la cui utilizzazione è obbligatoria per tutte le manifestazioni ufficiali. Il Giudice deve accompagnare il giudizio con note illustrative rivolte all’allevatore. La firma deve essere accompagnata obbligatoriamente da un timbro con l’indicazione del nome e cognome. Ultimate le operazioni di giudizio il giudice compilerà un rapporto in triplice copia, predisposto dalla segreteria O.d.G., indicante il numero dei soggetti giudicati distinti per razza e colorazione, tutti i soggetti dichiarati Campioni, con numero di anello e gabbia.

Art. 14

In ogni manifestazione riconosciuta e per la quale siano stati convocati almeno due Giudici, deve essere presente un Presidente di giuria , nominato dal Presidente dell’O.d.G. o in mancanza di tale nomina dedotto in base al grado di anzianità. Il presidente di giuria è il responsabile del giudizio e deve redigere una relazione completa e dettagliata come da modello predisposto da inviare alla segreteria dell’O.d.G. entro e non oltre 15 giorni dalla data del giudizio, tale relazione sarà trasmessa per conoscenza, dalla Segreteria O.d.G., al C.D.F., all’Organizzazione della mostra e al C.T.S..
Il Presidente di giuria ha il compito di supervisionare l’operato dei Giudici; in caso di palesi errori di giudizio, quindi nel caso di soggetti aventi difetti che prevedono la squalifica non squalificati, o viceversa soggetti squalificati indebitamente, il Presidente deve invitare il giudice a rettificare il proprio giudizio correggendo l’errore. Resta inteso che non deve essere assolutamente influenzata in alcun modo l’insindacabile autonomia nell’operato di ogni Giudice.
In occasione dei Campionati Italiani e delle mostre con più di 640 soggetti, il Presidente di giuria può astenersi dal giudicare il numero di soggetti previsto dal regolamento, in quanto è tenuto a sovraintendere le operazioni di giudizio.

Capitolo IV - SCUOLA GIUDICI

art. 15

Gli aspiranti Allievi Giudici dovranno inviare domanda scritta alla segreteria O.d.G. dove dovrà figurare : cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero telefonico (fax se disponibile), indirizzo e-mail e associazione di appartenenza. Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti :

a) avere un’età non inferiore a diciotto anni.
b) avere il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato dal candidato.
La segreteria O.d.G. comunicherà tempestivamente l’eventuale accettazione della domanda.
Il mancato rinnovo della quota sociale/federale entro la data del 28 Febbraio di ogni anno comporta l’automatica cancellazione dell’Allievo dalla Scuola Giudici, è compito della Segreteria O.d.G. verificare presso la Federazione il versamento della quota federale.
La mancata partecipazione al Corso giudici e/o al Campionato Italiano senza giustificato motivo scritto tramite e-mail con conferma di lettura o lettera raccomandata A/R da parte dell'Allievo giudice comporta l'automatica cancellazione dalla Scuola giudici.

art. 16

La ‘Scuola Giudici’ è istituita dalla FIAV , tramite l’Ordine dei Giudici, ed ha l’obiettivo di formare gli Allievi Giudici che una volta ottenuta l’abilitazione vengono iscritti all’Albo dei Giudici Federali.
A tale scopo collabora il C.T.S. con la redazione di apposite dispense tecniche.
Il ‘Corso Giudici’, la cui partecipazione è obbligatoria per accedere alla scuola giudici, è aperto a tutti gli associati iscritti alle varie associazioni aderenti alla FIAV che ne facciano regolare richiesta. Accederanno alla “scuola giudici” tutti coloro che al termine del “corso giudici” avranno superato una prova teorica impostata sulla parte generale del Libro degli Standard, sui Regolamenti Federali (mostre, OdG, FIAV) e sulla metodologia di compilazione del cartellino di giudizio.
La ‘Scuola giudici’ ha una durata massima di 8 (otto) anni. Al termine di ogni anno (generalmente in corrispondenza dei Campionati Italiani) si svolgerà un esame teorico pratico che avrà come argomento il gruppo o i gruppi scelti dall’Allievo al fine di ottenere l’abilitazione a giudicare le razze del predetto gruppo/i. Il candidato che avrà superato anche un solo esame sarà iscritto all’Albo dei Giudici Federali con la qualifica di Giudice Parziale. Il giudice parziale sarà autorizzato a giudicare solamente le razze dei Gruppi di cui ha già ottenuto l’abilitazione, l’elenco dei gruppi di razze sarà fornito ad ogni Giudice dal CTS.
Al termine degli 8 anni di ‘’Scuola’’ il Giudice Parziale che non avrà sostenuto l’esame per tutti i gruppi di razze sarà abilitato a giudicare solamente i gruppi per i quali ha ottenuto l’abilitazione.
La preparazione teorica degli Allievi Giudici si avvale delle seguenti fonti:
-STANDARD ITALIANO delle RAZZE AVICOLE
Il Libro Standard è il principale riferimento per ciascun Giudice e strumento indispensabile per lo svolgimento dei giudizi. La sua accurata ed approfondita conoscenza è la base della preparazione del Giudice;
-Dispense dai Corsi Giudici.
-Il NOTIZIARIO FIAV - organo ufficiale della Federazione è il mezzo per rendere pubbliche le modifiche e gli aggiornamenti tecnici del C.T.S. e dell'O.d.G.. Tutto quello che viene pubblicato nella sezione riservata al C.T.S. è da ritenersi ufficialmente riconosciuto ed approvato e quindi integra o sostituisce ogni nozione precedente.
-FORUM ‘Corso Giudici’ internet - la FIAV, ha istituito un Forum con accesso esclusivo per Giudici ed Allievi giudici come mezzo importantissimo per un continuo e capillare approfondimento e mezzo di discussione fra i componenti il CTS, i Giudici e gli Allievi.
L’iscrizione e la frequentazione del forum è fortemente consigliata sia per i giudici che per gli allievi al fine di una loro buona preparazione.
Si ricorda inoltre di consultare periodicamente anche il sito ufficiale FIAV.
Per la preparazione pratica è basilare la partecipazione come allievi alle varie manifestazioni organizzate dalle Associazioni aderenti alla Federazione, dove affiancheranno i Giudici nel corso del giudizio.
La partecipazione al giudizio dei Campionati Italiani è obbligatoria.

art. 17

Sistema di Tutoraggio: ogni Allievo sarà affiancato ad un ‘’Tutor’’, individuato tra i Giudici Federali con abilitazione completa, il quale avrà il compito di seguire l’Allievo durante il percorso di formazione. Ogni Allievo ha l’obbligo di affiancare il proprio Tutor nelle operazioni di giudizio, per un minimo di tre giudizi all’anno.
Alla fine di ogni anno, prima della sessione di esame, il Tutor dovrà redigere una relazione dettagliata sulle abilità teoriche-pratiche del candidato e dovrà attestare la presenza dell’Allievo ai giudizi. Tale relazione sarà requisito vincolante alla partecipazione dell’Allievo all’esame di abilitazione.
I Giudici Parziali che intendono sostenere l’esame su di un determinato gruppo di razza, dovranno affiancare il Tutor durante almeno un giudizio nel quale verranno valutati gli animali appartenenti a tale gruppo (anche in occasione di una mostra per la quale sono designati). Il Tutor organizza in autonomia la sua attività di tutoraggio nei confronti degli Allievi a lui assegnati, concordando con gli stessi le sedi di giudizio alle quali dovranno partecipare in base alle razze presenti alla mostra. Il Tutor è tenuto a comunicare alla Segreteria O.d.G. la convocazione degli Allievi, e ogni eventuale loro mancata osservanza del presente regolamento.

art. 18

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una pratica su di numero minimo di 3 (tre) soggetti di varie razze ed avverrà in occasione di una giornata di giudizio dei Campionati Italiani . La Commissione esaminatrice, nominata dal C.D.O.d.G., sarà formata da un Presidente , da un Segretario e da un membro del Comitato Tecnico-Scientifico. In caso di necessità si potranno nominare, all'interno dell'O.d.G. e/o del C.T.S., ulteriori esaminatori. La prova scritta verterà in un questionario a domande chiuse/aperte riguardanti le razze del gruppo, tale questionario verrà redatto dalla commissione. La prova pratica consisterà nella valutazione dei soggetti prescelti dalla commissione ed avverrà alla presenza della stessa.
Agli esami potranno accedere solo gli Allievi iscritti alla Scuola Giudici, che nel periodo precedente abbiano frequentato in qualità di assistente almeno tre operazioni di giudizio e per i quali sia trascorsa almeno una stagione espositiva dall'accesso alla Scuola giudici.
Il nuovo Giudice non potrà giudicare come unico Giudice di una Mostra per un anno dalla data dell'esame come non potrà, sempre per il medesimo periodo, ricoprire il ruolo di Presidente di Giuria.

Capitolo V - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 19

I Sig. Giudici sono obbligati alla riservatezza ed alla osservanza di un "Codice Etico" nei confronti della FIAV e dei suoi appartenenti, con particolare riguardo alla propria sfera di competenza , è assolutamente censurabile l'intrattenersi in "discussioni" e/o azioni lesive dell'immagine della Federazione in qualsiasi luogo e situazione.
Il C.D.O.d.G. può adottare a carico dei propri aderenti i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

art. 20

I provvedimenti disciplinari sono adottati con delibera del C.D.O.d.G.

art.21

Contro i provvedimenti adottati dal C.D.O.d.G. è ammesso ricorso al C.D.F. entro trenta giorni dala notifica.

Capitolo VI - NORME AMMINISTRATIVE

art. 22

All'inizio di ogni anno il C.D.O.d.G. deve sottoporre al C.D.F. un programma di gestione nel quale vengono previste le spese necessarie al sostentamento delle attività dell'O.d.G. e della Scuola Giudici.

Reggio Emilia, lì 17 Marzo 2018